

BVGer D-112/2016 vom 26. April 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-112_2016

FR: TAF D-112/2016 du 26 avril 2016

IT: TAF D-112/2016 del 26 aprile 2016

Regeste

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 3.1

Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico

del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione.

E. 3.2

Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7). Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 3.3

Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III).

E. 3.4

Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 4

Nel caso di specie, dagli atti risulta che le insorgenti, prima di entrare in Svizzera si trovavano in Italia (cfr. verbale, pag. 7). Il 27 luglio 2015, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III. Queste autorità, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, hanno tacitamente riconosciuto la loro competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III). Avendo riconosciuto la propria competenza nella trattazione delle domande d'asilo in questione e non avendo contestato le ricorrenti di essere transitate dall'Italia (cfr. verbale, pag. 8), la competenza dell'Italia è in casu data. Il desiderio che la loro domanda d'asilo sia

trattata in Svizzera e il fatto di non aver depositato domanda d'asilo in Italia, non rimette in discussione la competenza dell'Italia, che resta competente per l'esame della loro domanda d'asilo. Invero, il Regolamento Dublino III non conferisce un diritto al richiedente l'asilo di scegliere lo Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo, che a suo avviso, offre le migliori condizioni di accoglienza (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3 applicabile per analogia).

E. 5

Quo alla procedura d'asilo e di accoglienza dei richiedenti in Italia, il Tribunale ha più volte ribadito che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III). L'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. La CorteEDU nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12 § 114 ha peraltro espressamente indicato che la situazione attuale dell'Italia non è comparabile alla situazione della Grecia constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della loro domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/60 del 29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]). Tali direttive abrogano e sostituiscono le vecchie direttive 2005/85/CE (art. 53 direttiva procedura) e 2003/9/CE (art. 32 direttiva accoglienza) con effetto dal 21 luglio 2015; le stesse possono essere invocate a partire da tale data dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, ove quest'ultimo non abbia recepito nei termini tale direttiva nel diritto interno o non l'abbia recepita correttamente (cfr. sentenza della CGUE del 24 novembre 2011 C-468/10 e C-469/10, ASNEF e FECEMD/Administración del Estado punto 51). Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 6.1

Le ricorrenti contestano esclusivamente la questione delle garanzie, a loro dire insufficienti, ottenute dalla SEM in vista del loro trasferimento verso l'Italia giacché appartenenti ad un gruppo vulnerabile. Con tale argomento le ricorrenti si riferiscono implicitamente alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali) rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (cfr. DTAF 2015/9).

E. 6.2

Sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di persone vulnerabili in Italia questo Tribunale si è pronunciato con DTAF 2015/4, riprendendo quanto stabilito nella sentenza Tarakhel § 122, secondo cui la Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia. In assenza di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU. Come ritenuto nella citata sentenza del Tribunale, l'ottenimento delle garanzie individuali richieste dalla Corte EDU all'Italia circa l'alloggio di minori conformemente ai diritti del fanciullo ed al rispetto dell'unità della famiglia non costituisce una questione inerente alle modalità di trasferimento bensì un presupposto materiale di ammissibilità dello stesso, in conformità al diritto internazionale. In quanto tali le garanzie devono poter essere sottoposte al controllo del Tribunale. L'autorità preposta al trasferimento deve essere in possesso di garanzie individuali e concrete, che facciano riferimento al nome ed all'età degli interessati; assumendosi il compito di assicurarsi, presso le autorità italiane, che al loro arrivo in Italia i richiedenti saranno accolti in strutture e condizioni adatte all'età dei bambini e nel rispetto del principio dell'unità della famiglia. Garanzie astratte e generali preliminari alla decisione della SEM, come pure garanzie specifiche ed individuali al momento del trasferimento, non sono né sufficienti, né ritenute conformi alla giurisprudenza sopracitata.

E. 6.3

Nella decisione impugnata la SEM ha indicato che sebbene l'Italia abbia accettato la sua competenza tacitamente - dopo la richiesta di presa in carico del 27 luglio 2015 della SEM nella quale sarebbe stata debitamente segnalata la costituzione di un nucleo familiare - il 15 dicembre 2015 le autorità italiane avrebbero tardivamente trasmesso un'accettazione esplicita della loro competenza, dalla quale si evincerebbe che il trasferimento della famiglia deve essere eseguito a destinazione dell'aeroporto G. _____ in quanto nella regione sarebbero attualmente disponibili diversi posti di accoglienza. Il 2 febbraio 2015, l'Italia avrebbe trasmesso agli Stati membri una prima presa di posizione con la quale confermerebbe che ogni nucleo familiare con figli minorenni trasferito in Italia sarà alloggiato in modo congiunto e in una struttura conforme all'età dei bambini. Dipoi il Prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione, il 15 aprile 2015 avrebbe indirizzato un messaggio elettronico alla Commissione europea trasmettendo un elenco di progetti territoriali d'accoglienza, aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), in seno ai quali sarebbero stati riservati dei posti di accoglienza ai nuclei familiari con figli minorenni trasferiti in Italia in applicazione del Regolamento Dublino III. Con circolare dell'8 giugno 2015 l'elenco dei progetti SPRAR sarebbe stato trasmesso agli Stati membri. Le autorità avrebbero precisato che i progetti SPRAR costituiscono interventi di "accoglienza integrata" continuativi nel tempo che, oltre a vitto e alloggio, prevedono misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali e familiari di inserimento socio-economico, anche specifici per minori. Inoltre, con la sentenza del TAF D-4394/2015 del 27 luglio 2015, il Tribunale avrebbe concluso che la lista SPRAR della suddetta circolare costituirebbe già di per sé la garanzia che l'Italia assicurerà un alloggio consono alla famiglia qui ricorrente nel rispetto dell'unità familiare. In conclusione la SEM ritiene avere ottenuto la garanzia individuale e sufficientemente concreta che al momento

del trasferimento delle interessate in Italia, le stesse saranno ospitate in una struttura conforme all'età delle bambine e nel rispetto dell'unità familiare.

E. 6.4

Nel ricorso, le insorgenti hanno lamentato la mancanza di garanzie individuali e concrete. Invero, conformemente alla DTAF 2015/4 non sarebbe sufficiente che l'Italia in generale e in astratto abbia garantito accoglienza in strutture adatte a tutte le famiglie con minorenni. Si tratterebbe infatti più di un'enunciazione di un principio che non della garanzia concreta che le ricorrenti verranno ospitate in strutture adeguate una volta trasferite in Italia. Nulla sarebbe dato sapere circa la struttura precisa di destinazione delle ricorrenti in Italia, sulle condizioni materiali di accoglienza e sul rispetto dell'unità della famiglia. L'Italia avrebbe riconosciuto le ricorrenti quale nucleo familiare e indicato che saranno prese a carico secondo quanto indicato nella circolare dell'8 giugno 2015, ma nulla sarebbe dato sapere circa l'esistenza di garanzie individuali e concrete. In una recente sentenza il Tribunale avrebbe ritenuto, a differenza della sentenza del TAF D-4394/2015 del 27 luglio 2015, che a distanza di diversi mesi dalla circolare dell'8 giugno non era possibile sapere se la disponibilità di posti all'interno del sistema SPRAR fosse quella indicata in quel periodo. Non sarebbe inoltre conosciuta l'esatta disponibilità di posti a disposizione delle famiglie all'interno del sistema SPRAR. Di conseguenza, la SEM non disporrebbe di alcuna garanzia concertata ed individuale della presa a carico delle ricorrenti dall'Italia in maniera adeguata. In caso di rinvio verso l'Italia senza l'ottenimento di tali garanzie precise vi sarebbe dunque violazione dell'art. 3 CEDU.

E. 6.5

Nella risposta al ricorso del 17 febbraio 2016, la SEM ha rilevato che il ricorso non conterrebbe alcun elemento suscettibile di modificare la sua decisione. Ha comunque osservato che dai tre certificati medici trasmessi dalle autorità cantonali competenti in data 22 gennaio 2016 e riguardanti la ricorrente e le sue figlie, risulterebbe che la ricorrente sarebbe affetta da tubercolosi disseminata, attiva e non contagiosa per la quale sarebbe stata sottoposta ad un trattamento di sei mesi a partire dal 4 dicembre 2015, mentre la figlia E._____ soffrirebbe di tubercolosi polmonare per la quale starebbe seguendo un trattamento dal 12 dicembre 2015 per la durata di sei mesi ed infine la figlia C._____ sarebbe curata per tubercolosi latente dal 5 dicembre 2015 e per la durata di nove mesi, ossia fino al 5 agosto 2016. Per quanto attiene alle garanzie fornite dall'Italia, la SEM avrebbe poi ribadito che per ogni famiglia annunciata alle autorità italiane, l'Italia si sarebbe ingaggiata a garantire una presa a carico adeguata. Nel caso specifico la famiglia in questione non farebbe l'oggetto di un'eccezione, le garanzie da parte delle autorità sarebbero state ottenute in data 15 dicembre 2015 quando l'Italia avrebbe menzionato tutti i membri che la compongono e comunicato un aeroporto di destinazione per il trasferimento. La dichiarazione della ricorrente, con riferimento a una recente sentenza del Tribunale, la quale avrebbe indicato che a distanza di diversi mesi della circolare dell'8 giugno 2015 non sarebbe dato sapere se la disponibilità di posti all'interno del sistema SPRAR fosse quella indicata in quel periodo non sarebbe più pertinente in quanto le autorità italiane avrebbero trasmesso a tutti gli Stati membri in data 15 febbraio 2016 una lista aggiornata dei posti disponibili. Secondo le informazioni contenute nella nuova circolare italiana del 15 febbraio 2016, allo stato attuale, nella regione della H._____ alla quale fa capo l'aeroporto di G._____ sarebbero riservati dodici posti d'accoglienza nell'ambito di progetti territoriali adeguati all'accoglienza di una famiglia con minori. Quando le autorità elvetiche

annunceranno il trasferimento, è stabilito che l'Italia sarà in misura di accogliere e di prendere a carico questa famiglia in una struttura adeguata e prevista a tale costellazione. La SEM inoltre, avrebbe preso nota dei problemi medici della ricorrente e delle sue figlie e ritiene che tali problemi non sarebbero di una gravità tale da dover rinunciare all'esecuzione del loro rinvio per violazione dell'art. 3 CEDU. In effetti, l'Italia disporrebbe delle infrastrutture mediche sufficienti per assicurare il trattamento medico necessario. In virtù dell'art. 35 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, il diritto alle cure mediche di base sarebbe esplicitamente garantito anche agli stranieri in situazione irregolare. In virtù dell'art. 19 cpv. 1 direttiva accoglienza, l'Italia sarebbe tenuta a prestare le cure mediche adeguate, assicurando come minimo l'accesso alle cure di pronto soccorso nonché ai trattamenti essenziali per malattie e disturbi psichiatrici gravi. La ricorrente non avrebbe poi depositato domanda d'asilo in Italia, sarebbe suo compito inoltrarla per poter beneficiare delle prestazioni previste dalla direttiva accoglienza. In presenza di persone sofferenti di tubercolosi e dovendo seguire un trattamento medico, sarebbe poi abitualmente previsto che esse possano portare a termine il loro trattamento in Svizzera prima di essere trasferite verso lo Stato Dublino responsabile. Tuttavia, se il trattamento medicamentoso, il quale dura generalmente sei mesi, non può essere concluso prima del termine di trasferimento, delle garanzie di presa in carico sono generalmente richieste allo Stato Dublino responsabile. I trasferimenti potrebbero essere organizzati se rimangono 4 settimane di medicinali da assumere ed in tal caso la persona potrebbe essere trasferita prendendo con sé la quantità necessaria di medicinali. Nel caso specifico, dai certificati medici risulterebbe che il trattamento delle ricorrenti dovrebbe proseguire fino al mese di luglio 2016, rispettivamente fino al 12 giugno 2016 e 5 agosto 2016 per la figlia C. Il trasferimento non potrà dunque avere luogo una volta il trattamento medico concluso in Svizzera o al più presto 4 settimane prima del suo termine. Le autorità cantonali sono inoltre informate a riguardo dello stato di salute delle ricorrenti e adatteranno la data del trasferimento e le modalità di trasferimento nel caso specifico. Le stesse, al momento del trasferimento dovranno assicurarsi presso il medico curante che quest'ultime non siano più contagiose e che la tubercolosi sia stata integralmente curata o che il trattamento medico dovrebbe proseguire per un massimo di 4 settimane. La SEM infine, informerà le autorità italiane della particolarità del caso e trasmetterà un certificato medico che indichi la diagnosi e il trattamento terminato in Svizzera o dovente essere proseguito in Italia. La SEM propone dunque la reiezione del gravame.

E. 6.6

Nella replica del 14 marzo 2016 le ricorrenti hanno riconfermato le allegazioni e le conclusioni già avanzate in sede di ricorso e hanno chiesto l'accoglimento di quest'ultimo. Per quanto attiene alle condizioni di salute delle ricorrenti, stando alle considerazioni della SEM l'esecuzione del trasferimento verso l'Italia potrebbe avvenire una volta terminate le cure, ovvero tra luglio e agosto 2016. Per quella data tuttavia non sarebbe dato sapere se la disponibilità di alloggi sarà ancora quella indicata nella circolare del 15 febbraio 2016. Per questi motivi la decisione della SEM sarebbe meritevole di annullamento.

E. 7.1

Sulla scorta dei considerandi che seguono, il Tribunale ritiene che la SEM ha ottenuto dall'Italia garanzie individuali sufficienti da poter escludere un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU. Innanzitutto il Tribunale constata che le ricorrenti sono state riconosciute dalle autorità italiane, seppur unicamente in seguito all'accettazione tacita, come nucleo familiare

(cfr. atto A19/1). Nella comunicazione di riammissione del 15 dicembre 2015 sono state riportate inoltre le generalità precise delle stesse come pure il grado di parentela e le loro date di nascita. Tale riammissione menziona esplicitamente che la famiglia sarà alloggiata conformemente alla circolare dell'8 giugno 2015. Infine è indicato che il nucleo familiare si deve recare all'aeroporto G._____ e presentarsi all'Ufficio di Polizia di Frontiera (cfr. ibidem). La circolare dell'8 giugno 2015 del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Unità Dublino) intitolata Dublin Regulation Nr. 604/2013 Guarantees for vulnerable cases; family groups with minors si riferisce espressamente ai centri di accoglienza SPRAR e ne allega una lista dettagliata. Il Servizio centrale dello SPRAR è stato istituito dal Ministero dell'Interno ed affidato con convenzione all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). A sua volta ANCI, per l'attuazione delle attività, si avvale del supporto della Fondazione Cittalia. La missione del Servizio centrale è quello di ricoprire il ruolo di coordinamento e consulenza verso servizi speciali di accoglienza, attivati nell'ambito del Sistema di protezione e dedicati alle persone appartenenti alle cosiddette categorie più vulnerabili, quali minori non accompagnati, disabili anche temporanei, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria, specialistica e prolungata, anziani e vittime di torture e di violenze. Nonostante il nucleo familiare con minore a carico non rientri nelle categorie vulnerabili testé elencate, il Tribunale non ha motivo di credere che tali centri di accoglienza non siano adatti oppure in grado di accogliere la famiglia nucleare con minori a carico. La lista stilata degli alloggi dello SPRAR per famiglie Dublino conformemente alla sentenza Tarakhel è di per sé già una fondamentale garanzia da parte dell'Italia di garantire un alloggio consono al nucleo familiare con minore a carico. Il Tribunale non ha pertanto indizi concreti per dubitare che l'Italia, nonostante l'importante flusso migratorio che caratterizza il Paese, non sia in grado di accogliere la famiglia nucleare garantendo un alloggio adeguato all'età delle bambine ed alla preservazione dell'unità della famiglia (cfr. sentenza del TAF D-6358/2015 del 7 aprile 2016 consid. 5.2 [prevista per la pubblicazione]). Altresì, la censura sollevata in sede di replica dalle ricorrenti circa l'attualità della lista fornita con circolare del 15 febbraio 2016 al momento del trasferimento che avverrà al termine del trattamento per la tubercolosi in luglio-agosto 2016 e la disponibilità di alloggi è, alla luce dei recenti sviluppi, nella fattispecie infondata. L'Italia ha infatti, con la nuova circolare del 15 febbraio 2016, trasmessa a tutti gli Stati membri una versione aggiornata della lista dei progetti SPRAR riservati alle famiglie. Ciò dimostra che l'Italia è impegnata continuativamente a provvedere alloggi consoni alle famiglie (cfr. ibidem). Pertanto, anche l'allegazione ricorsuale secondo la quale la circolare, quale atto giuridico, non sarebbe atto a garantire le garanzie sufficienti e costituirebbe unicamente un'enunciazione di principio, non trova fondamento poiché è invece sufficiente stabilire che l'Italia, Stato di diritto, si è impegnata e si impegna a garantire un alloggio consono alle famiglie da accogliere giusta il Regolamento Dublino III (cfr. ibidem). Per le autorità svizzere d'asilo è sufficiente escludere un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU: non conoscere il nome del centro SPRAR nel quale alloggeranno le ricorrenti non implica dunque un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU avendo l'Italia, nella presente fattispecie, fornito sufficienti garanzie di assicurare un alloggio adeguato all'età delle bambine ed alla preservazione dell'unità della famiglia conformemente alla sentenza Tarakhel (cfr. ibidem). In summa, avendo la SEM verificato che l'Italia ha a) riconosciuto, nella comunicazione del 15 dicembre 2015 (cfr. atto A19/1), le ricorrenti come famiglia nucleare indicandone le precise generalità, le date di nascita di ciascuno e il loro grado di parentela e b) riservato

degli alloggi in conformità al progetto SPRAR consoni alla preservazione dell'unità della famiglia come pure all'età delle fanciulle, il Tribunale ritiene che l'Italia ha fornito sufficienti garanzie individuali così da poter escludere una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. DTAF 2015/4 consid. 4.3 e D-6358/2015 consid. 5.2).

E. 7.2

In secondo luogo, lo stato di salute delle ricorrenti non costituisce un ostacolo al loro trasferimento per i motivi che seguono.

E. 7.2.1

Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, §31 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [GC], 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti). All'occorrenza, stando ai rapporti medici agli atti e come non è neppure stato contestato in sede ricorsuale, tale non è il caso delle ricorrenti. Esse soffrono di tubercolosi, tuttavia la loro malattia non si trova in uno stadio terminale. Invero, la ricorrente e la figlia E. _____ non sono contagiose, benché la tubercolosi della ricorrente sia attiva, mentre la figlia C. _____ è in trattamento per tubercolosi latente. Dagli stessi certificati medici risulta che la ricorrente dovrà proseguire il trattamento fino a luglio 2016, la figlia E. _____ per la durata di sei mesi, ossia fino a metà giugno 2016 circa e la figlia C. _____ per la durata di nove mesi ossia fino a inizio settembre 2016 (cfr. certificati medici del 7 gennaio 2016 e dell'11 gennaio 2016). Inoltre, va comunque osservato che è notorio che l'Italia dispone di infrastrutture mediche sufficienti - comprese le strutture mediche per il trattamento della tubercolosi - e che in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). A priori dunque, il trasferimento delle interessate in Italia nonostante la terapia per la tubercolosi seguita, non è contrario all'art. 3 CEDU.

E. 7.2.2

Come poi già rilevato dalla SEM con risposta del 17 febbraio 2016, esse potranno concludere il trattamento in Svizzera oppure essere trasferite al massimo quattro settimane prima della fine del trattamento con i necessari medicinali per terminare la cura in Italia. Invero, un accordo è stato firmato nel 2003 - consolidato dall'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora SEM) nel 2009 - tra le direzioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dell'UFM, nel quale è stato convenuto che a prescindere dalla decisione sulla domanda d'asilo, le terapie contro la tubercolosi devono essere, in principio, portate a termine in Svizzera (cfr. UFSP, Informazione per i medici che hanno in cura pazienti affetti da tubercolosi nel settore dell'asilo del 30 ottobre 2010). Può essere derogato a tale principio nel caso di persone il cui termine di trasferimento è già stato fissato per esempio a norma del Regolamento Dublino III e cade durante la terapia. In questi casi la SEM predispone il prosieguo della terapia da parte di un medico nel Paese verso cui è allontanata la persona interessata per assicurarsi che questa sia portata a termine (cfr. ibidem). In effetti,

i rischi di un'interruzione della terapia costituiscono l'emergenza di resistenza e/o della trasmissione della malattia ad altri, motivo per cui il trattamento deve essere eseguito sotto stretta osservazione e necessita inoltre un regolare monitoraggio clinico e biologico. A tale regola fanno eccezione le terapie contro l'infezione da tubercolosi latente, le quali non costituiscono, in nessun caso, un motivo per impedire l'allontanamento (cfr. ibidem). Nella fattispecie, il termine di trasferimento di sei mesi ai sensi dell'art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III inizia a correre a partire dal giorno seguente della presente sentenza, essendo stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso con decisione incidentale del 13 gennaio 2016. Pertanto, il termine di trasferimento delle insorgenti non costituisce un ostacolo a che il trasferimento avvenga dopo la fine del trattamento in Svizzera per la ricorrente e la figlia E._____ previsto per giugno-luglio 2016. Per la figlia C._____, in trattamento per la tubercolosi latente per la durata di nove mesi ossia fino a inizio settembre 2016, non è necessario attenderne la fine. Tuttavia, se la terapia della ricorrente o della figlia E._____ dovesse ancora essere in corso al momento in cui cade il termine di trasferimento, sarebbe comunque possibile trasferire le interessate al più presto quattro settimane prima della fine del trattamento con un certificato medico che attesti che esse non sono contagiose, che il trattamento terminerà ad una data precisa e che alla persona verrà fornita la scorta necessaria di medicinali. In una tale ipotesi, spetta alla SEM ed alle autorità cantonali competenti attendere la fine del trattamento delle interessate, rispettivamente quattro settimane prima della sua fine, per poter procedere al trasferimento e, a tal fine, sollecitare tempestivamente dalle ricorrenti le informazioni appropriate per poi poter richiedere all'Italia le garanzie per la presa in carico per portare a termine la terapia. Le insorgenti possono quindi essere trasferite nelle modalità descritte nelle osservazioni della SEM del 17 febbraio 2016 (cfr. pag. 3 e 4) e non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione - come d'altronde anche richiesto dalle autorità italiane nella comunicazione di riammissione del 15 dicembre 2015 (cfr. atto A19/1) - la situazione medica delle ricorrenti (art. 31 e 32 Regolamento Dublino III). Di conseguenza, lo stato di salute delle ricorrenti non costituisce un ostacolo al trasferimento delle interessate in Italia e non risultano necessarie ulteriori misure d'istruzione.

E. 7.3

In conclusione non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.

E. 8

Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della clausola di sovranità da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda d'asilo delle ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderle in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della domanda di asilo delle ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che le stesse non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusti i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti). Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM che rifiuta l'entrata in materia della

domanda di asilo e pronuncia il trasferimento delle interessate dalla Svizzera verso l'Italia confermata e le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per l'acquisizione di garanzie concrete ed individuali respinte. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

E. 9

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.